COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI
(PROVINCIA DI POTENZA)

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(I.M.U.)

Approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 13 del 29-09-2012

I N D I C E

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.
Art. 2 – Presupposto impositivo.
Art. 3 – Base imponibile.
Art. 4 – Soggetti passivi.
Art. 5 – Aliquote e detrazioni.
Art. 6 – Quota statale.
Art. 7 – Abitazione principale.

TITOLO II: AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 8 – Esenzioni.
Art. 9 – Fabbricati inagibili o inabitabili.
Art. 10 – Immobili di interesse storico-artistico.

TITOLO III: DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 11 – Denunce.
Art. 12 – Versamenti.
Art. 13 – Rateizzazione dei pagamenti.
Art. 14 – Compensazione.
Art. 15 – Accertamenti.
Art. 16 – Sanzioni.
Art. 17 – Interessi.
Art. 18 – Riscossione coattiva.
Art. 19 – Rimborsi.
Art. 20 – Compensi incentivanti al personale.
Art. 21 – Contenzioso.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Note di rinvio.
Art. 23 - Entrata in vigore.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di Francavilla in Sinni (PZ) , nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs, 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*".
Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Francavilla in Sinni (PZ).

2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, contemplate dall'articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D.Lgs 23/2011 e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), in quanto compatibili.

Art. 2
Presupposto impositivo

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Francavilla in Sinni , ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo si rinvia all'art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove sono così definiti:
- ***fabbricato:*** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- ***area fabbricabile:*** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale;
- ***terreno agricolo:*** sono considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del C.C.. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
Sono da considerarsi terreni agricoli anche quelli posseduti da persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, che abbiano

costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente; Inoltre, nell'ipotesi in cui un terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno soltanto, che sia coltivatore diretto ovvero imprenditore agricolo professionale, l'agevolazione ex articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 è da applicare a tutti i comproprietari.

Art. 3
Base imponibile

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge n. 662/1996, i moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive.

2. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 2, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta definitivamente approvato ed esecutivo.

3. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

4. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il comune determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

5. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile I.C.I., ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

Art. 4
Soggetti passivi

1. Sono da considerarsi soggetti passivi, ai sensi dell'articolo 13 D. L. n. 201 del 2011, comma 1 di rimando all'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011:
   - il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
   - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
   - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
   - il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

   Inoltre, secondo quanto disposto dal comma 12 *quinquies* dell'articolo 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella Legge 26 aprile 2012, n. 44, "*l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale,*

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione". Pertanto, l'assegnazione della ex casa coniugale fa sorgere un diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario, con la conseguenza che anche tale soggetto dovrà essere considerato soggetto passivo dell'imposta.

Art. 5
Aliquote e detrazioni

1. Alla base imponibile di cui all'articolo 3 si applicano le aliquote e le detrazioni previste dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive, come eventualmente variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale, che per l'anno 2012 deve essere adottata entro il 30 settembre 2012 ma che avrà effetto dal 1° gennaio 2012.

2. A partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.

Art. 6
Quota statale

1. Salvo ipotesi di deroghe legislative, per l'anno 2012 è riservata allo Stato la quota di imposta pari al 3,8%, calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

2. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale e le successive attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

3. Le detrazioni previste dalla norma nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta di cui al comma 1.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 7
Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al regolamento in materia di IMU, previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è prevista la ***detrazione d'imposta,*** il cui ammontare è determinato nella misura della legge di riferimento, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetterà a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. L'agevolazione sopra descritta è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

4. E' applicata la detrazione d'imposta anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, purché strumentali all'abitazione principale. La detrazione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, e A9.

5. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate.

6. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al comma 2 è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

7. La maggiorazione si applica anche ai figli adottivi, in quanto, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della Legge 4 maggio 1983, n. 184, stabilisce che "per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome".

8. Per quanto riguarda, invece, i casi di affidamento dei minori e di affidamento preadottivo, di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e ss. e 22 e ss. della Legge n. 184 del 1983, non acquisendo il soggetto lo stato di figlio degli affidatari, la maggiorazione della detrazione non può essere riconosciuta.

9. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può, in ogni caso, superare l'importo massimo di euro 400. Dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore a euro 600.

10. Inoltre, la maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal su menzionato comma 8. A tal fine il mese iniziale o quello

finale si computano solo qualora le condizioni richieste si siano verificate e protratte per più di 15 giorni relativamente al mese iniziale ovvero a quello finale.

11. La detrazione deve essere applicata anche agli immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (conditio sine qua non per ottenere la detrazione). Per tali immobili il soggetto passivo dell'IMU è rappresentato dalla cooperativa ovvero dall'istituto medesimo e non dalle persone fisiche che materialmente detengono l'alloggio, per cui non può essere applicata la maggiorazione di euro 50 per ciascun figlio di età inferire ai 26 anni.
Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista a favore dello Stato dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

Art. 8
Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Per poter usufruire di tale esenzione è necessario che gli immobili siano diretti a soddisfare compiti istituzionali dell'ente pubblico (sede o ufficio) che ne è proprietario. Non è sufficiente che vengano messi a disposizione di terzi, anche se per obbligo di legge.

2. Sono inoltre considerate esenti le seguenti tipologie di immobili:
   - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
   - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr n. 601/1973 e successive modificazioni;
   - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
   - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
   - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
   - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
   - i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 *bis*, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
   - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Si evidenzia, in merito, che, come chiarito dalla Corte Costituzionale nelle ordinanze n. 429 del 19 dicembre 2006 e n. 19 del 26 gennaio 2007, l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, può essere riconosciuta solo a favore dell'ente non commerciale possessore del fabbricato, che ne faccia direttamente uso per lo svolgimento delle attività elencate nella medesima lettera i). Tale posizione è stata, tra l'altro, affermata anche nella sentenza della Corte di Cassazione n. 7091 del 24 marzo 2010, nella quale si ribadisce che:

"*…l'esenzione dall'imposta che il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 7, comma 1, lett. i), prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, articolo 87, comma 1, lett. c) (…), purché destinati allo svolgimento di attività assistenziali, esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito…*".

Art. 9
Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

2. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche: immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

3. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
   a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
   b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
   c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
   d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata: a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario; b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e la cui decorrenza ha validità dalla data di protocollo dell'Ente.
Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Art. 10
Immobili di interesse storico-artistico

1. Con riferimento ai fabbricati di interesse storico o artistico ex articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50 per cento, secondo quanto sancito dall'articolo 13, comma 3, del Decreto Legge n. 201 del 2011.

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 11
Denunce

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 23/2011 e dell'art. 13, comma 12 ter del Dl 201/2012 la dichiarazione IMU dovrà essere presentata al Comune utilizzando il modulo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data del possesso o della variazione. Per tutti gli immobili già posseduti al 1° gennaio 2012 e per i quali la situazione fiscale ai fini Imu sia in qualche modo cambiata rispetto alla situazione Ici (come nel caso di cui al successivo comma 2), oltre che per tutti quelli che verranno acquistati o la cui situazione varierà comunque entro il 30 settembre 2012, il termine per presentare la dichiarazione è lo stesso 30 settembre 2012.

2. Prevedendo la norma una sola pertinenza all'abitazione principale per categoria catastale il contribuente dovrà scegliere quali unità collegare all'abitazione principale per il pagamento dell'Imu e dichiararlo nell'apposito modulo di cui al comma 1.

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

4. La dichiarazione non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione è considerata come non presentata.

5. Nel caso che la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro comune la stessa viene trasmessa d'ufficio al comune spettante.

6. Nel caso che la dichiarazione, indirizzata a questo Comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 12
Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Il versamento a norma del comma 12 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, deve essere effettuato mediante utilizzo di uno dei Modelli F24 per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui alle disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, approvati con Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 2012/53906 e prot. n. 2012/53909, entrambi del 12 aprile 2012, e prot. n. 2012/74461 del 25 maggio 2012, e dei codici tributo istituiti con Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 53/E del 5 giugno 2012. Dal 1° dicembre 2012 il versamento potrà essere effettuato anche "mediante bollettino postale".

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166, dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, applicabile anche all'IMU, in virtù dell'articolo 9, comma 7, del Decreto Legislativo n. 23 del

2011, il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

6. In deroga a quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24/04/2007, non sono dovuti versamenti né rimborsi fino all'importo minimo di € 5,00 comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi. Tale importo minimo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate, né alle quote dell'imposta riservate al Comune e allo Stato, né tantomeno ai singoli immobili. Pertanto, il raffronto tra imposta dovuta e importo minimo deve essere effettuato dal contribuente prima della distinzione tra quota destinata al Comune e quota riservata allo Stato.

Art. 13
Rateizzazione dei pagamenti

1. Sia l'imposta ordinaria sia quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all'articolo 17 del presente regolamento, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.

2. Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili è pari a:
   - n. 5 rate, in caso di importi a debito fino ad € 1.000,00;
   - n. 10 rate, in caso di importi a debito superiori ad € 1.000,00.

3. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 2.582,28, il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

4. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza la quale deve pervenire, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

5. In caso di mancato pagamento di una rata o, successivamente di due rate, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro gg. 20 dalla scadenza della/delle predetta/e rata/e.

6. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

Art. 14
Compensazione

1. Si applica anche all'imposta municipale propria la disciplina della compensazione di cui all'articolo 21 del regolamento generale sulle entrate comunali. Il quale al comma 2 recita *"Per*

il recupero delle proprie entrate tributarie e patrimoniali il Responsabile del Settore interessato compenserà i crediti di qualsiasi natura, vantati del contribuente, fino al recupero integrale della somma dovuta dallo stesso. Per le modalità operative si rinvia al Regolamento di Contabilità dell'Ente".

2. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi, previo riconoscimento da parte del Comune della sua esigibilità. Al fine di poter beneficiare di questa facoltà i contribuenti devono presentare almeno 20 giorni prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del comune e scaricabile dal sito internet del Comune.

Art. 15
Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente per la gestione del tributo.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, nonché richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti ed in caso di inottemperanza si applicherà la sanzione pari ad € 51,00.

Art. 16
Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 % del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 % della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Generale delle Entrate l'istituto di accertamento con adesione non trova applicazione nel caso di avvisi di liquidazione o quando la pretesa è definibile in modo oggettivo, quali la rendita catastale, la superficie, o mediante l'interpretazione di disposizioni di legge o di regolamento. In ogni caso sugli atti di recupero è indicato se in rapporto allo specifico atto si renda o meno applicabile tale istituto.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 17
Interessi

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale con una maggiorazione di tre punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; nel caso dei rimborsi, la maturazione avviene dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 18
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 o mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

2. In caso di riscossione coattiva, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 19
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

4. La misura degli interessi spettanti sulle somme rimborsate, che deve corrispondere a quella fissata dall'articolo 18.

5. La misura minima entro cui i rimborsi debbano essere effettuati, che deve corrispondere a quella fissata dall'articolo 12 in materia di versamenti.

Art. 20
Attività di controllo

1. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informatici del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

2. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

Art. 21
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni di cui D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; le norme contenute agli art. 8,9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 23
Entrata in vigore

1. Le norme contenute in detto Regolamento prevalgono, ai fini dell'IMU, su ogni altra disposizione regolamentare contrastante.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione e gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 2012.